

Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 422 in data 22-10-2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTIVO SPESE PROCESSUALI DEFINITE CON SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 1755/2013.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 07 del 29.07.2020, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Premesso che

- con ricorso n. 350/2008 è stato promosso dinanzi al TAR un giudizio per l'annullamento della deliberazione n. 40 del 5.11.2007 di approvazione del del Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano;
- · il Comune di Uzzano si è regolarmente costituito in giudizio dando mandato ad un legale di fiducia individuato nell'avvocato Luca Righi domiciliato in Firenze, Via delle Mantellate n. 8;
- · il contenzioso si è chiuso con la sentenza n. 1755/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale in data 6 novembre 2013, depositata il 23.12.2013 la quale, oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, condanna i ricorrenti alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre agli accessori di legge per un totale di €. 3.806,40;

Considerato che, con note protocollo nn. 1591 e 1585 in data 14.02.2020, i ricorrenti sono stati invitati formalmente a provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €. 3.806,40 al Comune di Uzzano entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa avvisando che, in difetto, saremmo stati costretti al recupero coattivo di quanto dovuto;

Dato atto che, ad oggi, gli atti di richiesta di pagamento di cui sopra sono rimasti senza esito;

Ritenuto di non poter indugiare oltre e di dare avvio alla procedura di recupero coattivo del credito e di conferire, allo scopo, apposito incarico legale per l'esecuzione di questa attività;

Precisato che il Comune di Uzzano non dispone di un'avvocatura interna e che pertanto si rende necessario

l'affidamento ad un professionista esterno in possesso della necessaria esperienza e capacità;

Ritenuto di individuare il medesimo legale che ha tutelato con successo gli interessi dell'ente in sede giudiziale;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art.17 del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, che ha annoverato, alla lett. d), del comma 1, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice, la fattispecie degli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Preso atto che il nuovo Codice dei contratti fa rientrare comunque tale fattispecie tra gli appalti di servizi, seppure esclusi dall'applicazione del Codice, e che all'art. 4 così recita. "1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica";

Dato atto quindi della necessità di rispettare i principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici e la conseguente impossibilità di procedere ancora attraverso affidamenti fiduciari;

Viste le Linee ANAC guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e viste le declinazioni riguardo i seguenti principi informatori degli affidamenti dei contratti esclusi con riferimento ai servizi legali: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Tenuto conto dei provvedimenti del Garante della Privacy che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli atti e quindi ritenuto opportuno, in attuazione dei principi per la protezione dei dati personali, redigere il presente provvedimento con omissis dei dati personali, consultabili solo da interessati e contro interessati attraverso l'accesso agli atti a disposizione degli uffici;

Dato atto che sul bilancio dell'Ente, anno 2020, sono disponibili somme previste per la difesa dell'Ente in caso di contenzioso;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (par. 5.2 lett g)) nel quale si dispone che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Preso atto, tutto ciò visto e richiamato, della necessità ed opportunità di dare avvio alla procedura di recupero coattivo del credito del Comune e di conferire, allo scopo, apposito incarico legale per l'esecuzione di questa attività;

Richiamato l'art. 192 del DLgs n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici sia preceduta da apposita determinazione a contrarre in cui emergano le finalità e l'oggetto del contratto nonché le modalità di scelta del contraente;

Richiamato l'art. 36 del citato D.Lgs 50/2016 che ammette l'acquisizione di beni e servizi in economia in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Richiamato l'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/16 il quale ammette che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che trattasi di servizio non presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Posto che l'avvocato Righi ha assistito con piena soddisfazione il Comune nella controversia dalla quale scaturisce la necessità di un ulteriore affidamento;

Preso atto che nei confronti del professionista così come individuato non vi sono in atto cause nell'ambito delle quali il citato professionista si trovi in conflitto di interessi con quelli dello scrivente comune;

Visto il preventivo di spesa presentato dall'avvocato Luca Righi domiciliato in Firenze, Via delle Mantellate n. 8;

Valutato il preventivo come congruo ed equo in relazione alla natura della controversia;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 ed in particolare i commi 2 e 14:

comma 2 : "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

comma 14: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Dato atto che il servizio rientra negli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 "tracciabilità finanziaria" e che pertanto sarà cura del ufficio richiedere la documentazione di cui alla stessa norma nonché trasmettere e ricevere per accettazione espressa delle clausole obbligatorie sulla tracciabilità finanziaria così come richiesto

dalla Legge 136/2010;

Dato atto che il codice CIG assegnato al presente servizio è il seguente: Z1C2ED0FC8

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2° comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 19.02.2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

- · di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- affidare all'avvocato Luca Righi domiciliato in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, l'incarico di procedere al recupero coattivo del credito del comune di Uzzano determinato sentenza n. 1755/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale in data 6 novembre 2013, depositata il 23.12.2013 nella quale si condannano i ricorrenti alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre agli accessori di legge per un totale di €. 3.806,40;
- di dare atto che l'incarico conferito è regolato dalle condizioni economiche riportate nel preventivo di spesa richiamato e depositato agli atti;
- · di impegnare al suddetto scopo la somma di €. 2.332,69 corrispondente all'importo massimo indicato nel preventivo di spesa;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP.	DESCRIZIONE	cod.imp.	IMPORTO

CIG	Z1C2ED0FC8

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- · di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;
- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- · di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio **BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.